

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1454)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CORBELLINI e MORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1961

Rimborso degli oneri extra aziendali delle imprese di trasporto che gestiscono servizi urbani e suburbani

ONOREVOLI SENATORI. — Si è ormai ripetutamente riconosciuta la necessità di ottenere una sempre maggiore chiarezza nei bilanci di esercizio delle aziende di pubblico servizio. Nella passata legislatura fu emanata la legge 29 novembre 1957, n. 1155, che si ispira a tale direttiva di politica economica: con essa infatti si è assegnato alla Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato un contributo globale annuo a carico dello Stato, che deve corrispondere all'entità degli oneri sostenuti dall'Azienda per servizi resi allo Stato o per facilitazioni concesse a particolari categorie di utenti determinate da ragioni di carattere sociale. Nel febbraio 1961 la 7^a Commissione del Senato ha approvato in sede deliberante nel testo presentato dal Ministro Spalino il disegno di legge n. 1000 che si ispira agli stessi principi, provvedendo alla abrogazione di tutte le esenzioni di tassazione stabilite con leggi a favore di servizi postali e telegrafici effettuati dallo Stato e da Enti pubblici e che attualmente gravano sul bilancio della Azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni (1).

(1) Approvato con lievi modifiche anche dalla Camera dei deputati il 1 marzo 1961.

Siamo pertanto convinti che occorre allargare il nostro sguardo con consapevole responsabilità per estendere tale importante principio di controllo e di gestione, a tutte le aziende esercenti pubblici servizi, e quindi anche alle aziende di enti provinciali e comunali, siano a gestione autonoma che in regime di concessione; perchè anche per esse esistono in atto vecchie disposizioni legislative che prescrivono l'obbligo di effettuare servizi di notevole entità, gratuitamente o con riduzioni a favore di Amministrazioni dello Stato o di determinati enti pubblici.

Con il presente disegno di legge che si ispira alle direttive generali ricordate, si intende di provvedere al rimborso delle spese extraaziendali limitatamente alle aziende autonome di pubblico trasporto urbano e suburbano.

Rilevazioni effettuate dalla Confederazione della Municipalizzazione hanno stabilito che le principali aziende Comunali di trasporto urbano e suburbano sostengono attualmente un onere extraaziendale complessivo per servizi resi agli enti ricordati che in molti casi raggiunge il 15-20 per cento degli introiti lordi di esercizio; si tratta quindi di un onere molto gravoso che

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

influisce in modo decisivo sulle possibilità del pareggio dei relativi bilanci aziendali di esercizio.

È opportuno ricordare in proposito alcune concessioni di *libera circolazione* sui trasporti urbani e suburbani stabilite dalla vigente legislazione:

funzionari di Pubblica sicurezza (decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1176, art. 7);

militari della Guardia di finanza in divisa o abito civile (decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3170, art. 18);

carabinieri in divisa o muniti di speciale segno di riconoscimento (decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, art. 4);

agenti di Pubblica sicurezza in divisa o muniti di segno di riconoscimento (decreto-legge 1° aprile 1925, n. 313, art. 18);

agenti di custodia con tessera di riconoscimento (decreto-legge 21 settembre 1925, n. 508, art. 33);

funzionari degli uffici e imposte di fabbricazione (decreto-legge 26 aprile 1925, n. 223, art. 6 all. 4);

vigili del fuoco (decreto-legge 27 dicembre 1941, art. 8);

guardie zoofile (decreto-legge 2 maggio 1939, n. 1284, art. 25);

funzionari del Ministero dei trasporti.

Vi sono inoltre altre concessioni di libera circolazione o facilitazioni tariffarie stabilite per ragioni sociali di carattere generale per determinate categorie di utenti.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di eliminare le particolari situazioni indicate non soltanto per apportare un sostanziale miglioramento ed una maggior chiarezza dei bilanci aziendali, ma anche per attribuire direttamente l'onere dei servizi resi agli enti che direttamente ne usufruiscono.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede il rimborso, da parte dello Stato, degli oneri relativi alle spese sostenute dalle singole aziende di trasporto in base alle vi-

genti leggi. È importante rilevare al riguardo che nel caso dell'esercizio di ferrovie in concessione, il Ministero dei trasporti, concede alle aziende private un opportuno contributo chilometrico di esercizio che viene determinato in base all'onere relativo per gli oneri extraziendali che fanno carico al servizio concesso. Nel caso particolare delle aziende di trasporto autonomo degli Enti locali (Province e Comuni) tale contributo statale non viene concesso: ciò che costituisce una evidente sperequazione rispetto a servizi analoghi svolti da aziende private in regime di concessione, e che si ritiene necessario di eliminare.

Gli articoli 2 e 3 riguardano soltanto le aziende municipalizzate: essi determinano una applicazione specifica del principio contenuto nell'articolo 64 del Regolamento del testo unico sulla municipalizzazione (1903) ed hanno lo scopo di renderlo sempre più operante, con l'imposizione di una adeguata procedura da seguire per i rimborsi e sussidi da corrispondere alle aziende municipalizzate, specificatamente nei casi in cui l'Ente locale ritenga necessario, per comprovate ragioni economiche e sociali, di mantenere in esercizio linee a scarso traffico o a tariffa ridotta (art. 2) oppure quando il disavanzo superi il coefficiente di esercizio 1, 3 (rapporto tra le spese di esercizio e gli introiti del traffico) oppure (art. 3) quando l'Ente locale imponga direttamente alla propria azienda servizi particolarmente onerosi o facilitazioni a specificate categorie di utenti.

L'art. 4 prescrive la emanazione con decreto presidenziale delle norme necessarie per stabilire i criteri di valutazione degli oneri per i quali viene previsto il rimborso a termine dei precedenti articoli 1 e 3.

Infine con gli articoli 5 e 6, in analogia con quanto è stato stabilito sia per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che nel ricordato disegno di legge n. 1000, si indica come deve venire composta la Commissione ministeriale che deve procedere annualmente alla determinazione dei contributi dello Stato precisati dall'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il costo dei trasporti gratuiti, effettuati a norma delle vigenti leggi, e quello derivante da riduzioni, concessioni e prezzi speciali di trasporto, praticati per effetto delle disposizioni stesse, sono rimborsati alle aziende di trasporto urbane e suburbane dall'Amministrazione dello Stato, a carico della quale deve gravare la relativa spesa.

È, altresì, rimborsato dall'Amministrazione dello Stato alle predette aziende il costo derivante da riduzioni, concessioni o prezzi speciali di trasporto praticati a favore dei militari in divisa e di determinate categorie di mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 2.

I Comuni e le Provincie, che abbiano assunto servizi di trasporto a norma del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sono tenuti ad assegnare all'azienda che li gestisce specifiche sovvenzioni di esercizio a carico del proprio bilancio per quelle linee, a scarso traffico o a tariffa ridotta, aventi un rapporto fra spese ed entrate superiori ad un terzo, che dovessero essere mantenute per i riconosciuti motivi economici e sociali di interesse locale.

Le sovvenzioni dovranno essere di ammontare pari al disavanzo delle linee predette, quale risulta, per ciascuna linea, da apposito allegato al bilancio preventivo dell'azienda speciale.

Art. 3.

Il costo dei trasporti gratuiti effettuati per riconosciuti motivi di interesse locale e quello derivante da riduzioni, concessioni e prezzi speciali di trasporto, praticati per gli stessi motivi in particolari ore del servizio o a particolari categorie di utenti dalle aziende municipalizzate di trasporto, sono rimborsati alle stesse aziende dal Comune che ha assunto il servizio con appositi stanziamenti a carico del proprio bilancio.

Art. 4.

La specificazione degli oneri indicati negli articoli 1 e 3 e la determinazione dei criteri per la valutazione dei relativi importi, sulla base dei principi direttivi stabiliti dagli articoli stessi, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello interno e del tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5, integrata da un funzionario del Ministero per l'interno, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le somme dovute dallo Stato a norma dell'articolo 1 della presente legge, saranno stabilite annualmente con decreto dei Ministri dei trasporti e del tesoro, in conformità dei criteri stabiliti dal decreto di cui al precedente articolo 4, sentite le amministrazioni interessate ed una commissione, costituita presso il Ministero dei trasporti e così composta:

un magistrato del Consiglio di Stato in funzione di presidente;

due funzionari del Ministero dei trasporti;

un funzionario del Ministero del tesoro;

due rappresentanti delle aziende di trasporto urbane e suburbane;

un rappresentante dell'A.N.C.I.

Art. 6.

La Commissione prevista dall'articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

La presente legge ha vigore a partire dall'esercizio finanziario 1961-62.